



Area di competenza 3

La Costituzione e la cittadinanza

Unità di apprendimento 5

L'organizzazione della comunità

Adozione e affidamento

L'adozione dei minori

L'**adozione** è il rapporto di filiazione che si viene a creare per effetto della legge tra **soggetti non legati da filiazione di sangue**. Nel 2001, la legge n. 149 ha modificato la precedente legge sulle adozioni e ha stabilito nuovi principi. Innanzitutto si è affermato il diritto dei bambini a essere educati nella propria famiglia; le condizioni di povertà dei genitori, da sole, non fanno venire meno questo diritto. Lo Stato deve intervenire con adeguate misure per rimuovere le cause economiche, personali e sociali che impediscono a determinate famiglie di svolgere i loro compiti.

Solo quando i bambini non hanno una famiglia, oppure viene accertato che non possono ricevere un'adeguata assistenza morale e materiale dalla propria, sono dichiarati, dal **Tribunale dei minori**, in **stato di adottabilità**. Un minore può così entrare a far parte di un nucleo familiare come figlio adottivo o adottato.

L'adozione è consentita ai coniugi che siano sposati da almeno tre anni e senza separazioni, che siano in grado moralmente e materialmente di educare e istruire il minore, che abbiano non meno di 18 anni e non più di 45 anni di differenza con l'adottato. Le **coppie di fatto**, se si sposano, **possono adottare**, a condizione che abbiano convissuto almeno tre anni.

Le nuove regole stabiliscono inoltre che fratelli e sorelle, quando possibile, non debbano essere separati, ma restare insieme nel nuovo nucleo familiare. Inoltre, i bambini devono esprimere il loro parere all'adozione; per chi abbia già compiuto i 14 anni, è previsto un consenso esplicito. L'**adottato**, una volta raggiunti i **25 anni**, ha la possibilità di **poter raccogliere notizie sulla propria famiglia d'origine**.

L'adozione internazionale

Nuove norme sono state approvate in questo delicato ambito, nel tentativo di porre un freno ad adozioni che assumevano il carattere di vere «contrattazioni». La legge stabilisce che le coppie che desiderano prendersi cura di un bambino debbano rivolgersi a **enti e istituzioni contenuti in un albo realizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali**, cui spetta il compito di selezionare le organizzazioni realmente provviste delle competenze necessarie a mettere in contatto aspiranti genitori e bambini in attesa di trovare il calore di una famiglia. L'Italia ha in tal modo uniformato le proprie norme interne sia alla **Convenzione sui diritti dell'infanzia** del 1989, in cui sono disciplinati i diritti dei minori, sia alla Convenzione dell'Aja sull'adozione internazionale del 1993: con entrambi i documenti si antepongono gli interessi del bambino a quelli dei genitori adottivi.

L'affidamento familiare

L'**affidamento** è un provvedimento completamente diverso dall'adozione e consiste in un **temporaneo allontanamento del minore dalla famiglia di origine**, che non è, in quel momento, in grado di occuparsi di lui.

Può succedere, infatti, che i genitori, per motivi economici, di salute, di reclusione o per aver maltrattato i figli, non possano più garantire loro un ambiente idoneo per lo sviluppo psichico e fisico. I bambini vengono quindi affidati a un'altra famiglia, che è tenuta a provvedere alla loro cura, al mantenimento e all'educazione. I ragazzi in affido devono mantenere i rapporti con la famiglia di origine, in vista del successivo reinserimento in essa.